



## TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

Sezione seconda civile

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. ssa Anna Fasan	Presidente
dott.ssa Annalisa Barzazi	Giudice
dott. Lorenzo Massarelli	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

**R.P.U. n. 75-1/2025**

letto il ricorso per apertura di una procedura di liquidazione controllata dei beni, presentata in proprio dal sig. DONATO PERRONE (c.f. PRRDNT82R16D862S), con l'avv. ALBERTO LIUZZI; sentito il giudice relatore;

ritenuta la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 CCI, essendo la parte ricorrente residente a Cividale del Friuli e quindi nel circondario dell'intestato Tribunale;

ritenuta la legittimazione dell'istante, ai sensi degli artt. 2, lett. c), e 268 CCII, in quanto:

- è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- è in stato di sovraindebitamento, atteso che a fronte di un indebitamento complessivo di € 260.218,62, il patrimonio prontamente liquidabile è costituito dalla quota di un mezzo della proprietà dell'immobile sito in Attimis, via Viola n. 24/C, dall'autovettura Seat Leon targata DJ187ME e dalla porzione dei redditi da lavoro del debitore che eccederà rispetto a quanto sarà escluso dalla liquidazione in forza del decreto di cui alla lett.b) del 4° comma dell'art.268 CCII per il suo



mantenimento e della propria famiglia; cespiti il cui valore è ampiamente inferiore all'esposizione debitoria;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'OCC Udinese I diritti del debitore Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia), avv. Guglielmo Umberto Angioni, nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ed è stata espressa una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato che la relazione attesta, in modo ragionevolmente attendibile, che dalla liquidazione sarà possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;

rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCI;

rilevato, quanto agli effetti dell'apertura della liquidazione controllata, che a mente dell'art. 270, c. 5, CCII, si applicano l'art. 142 (Beni del debitore), l'art. 143 (Rapporti processuali), in quanto compatibili, e gli artt. 150 (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) e 151 (concorso creditori) CCII;

ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCI prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito *internet* del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, l'adempimento può essere solo dalla cancelleria;

rilevato che, alla luce del combinato disposto degli artt. 269-270 CCII, compete al giudice delegato determinare il limite entro il quale i guadagni del debitore non sono compresi nella liquidazione, sulla base di apposita e successiva istanza, corredata da documentazione in ordine a quanto percepito e alle spese di mantenimento proprio e della famiglia;

rilevato che l'immobile sito in Attimis è legittimamente utilizzato dalla comproprietaria in quanto tale, mentre l'autovettura deve essere lasciata al momento in uso al debitore, essendo necessaria per recarsi al lavoro;



rilevato che tali beni dovranno comunque essere inventariati e liquidati, salva decisione del liquidatore (autorizzato dal g.d.) di non acquisirli all'attivo o rinunciare alla loro liquidazione *ex artt.* 272 comma 2 e 213 comma 2 CCI;

**P.Q.M.**

visti gli artt. 2, 269, 270 CCI:

- **dichiara** l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. DONATO PERRONE (C.F. PRRDNT82R16D862S),
- **nomina** giudice delegato il dott. Lorenzo Massarelli;
- **nomina** liquidatore l'OCC Udinese I Diritti del Debitore-Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (Udine), che ha designato come gestore della crisi l'avv. Guglielmo Umberto Angioni;
- **ordina** al debitore il deposito entro sette giorni dalla data di deposito della presente sentenza il deposito delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- **assegna** ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine fino al 20/02/2026 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore a mezzo della posta elettronica certificata (al domicilio digitale che questi attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCI, o, in difetto, mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCI), la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- **ordina** la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione dal liquidatore;
- **autorizza** il debitore ad utilizzare provvisoriamente l'autovettura Seat Leon targata DJ187ME nonostante la sua necessaria inventariazione e apprensione all'attivo;
- **dispone** la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti con riguardo a beni immobili o mobili registrati del debitore appresi all'attivo;
- **manda** alla cancelleria per l'inserimento della sentenza nel sito *internet* del Tribunale;



- **dispone** che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore;
- **dispone** che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari

di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

*Udine, 28/11/2025.*

**Il giudice estensore**

**Lorenzo Massarelli**

**La Presidente**

**Anna Fasan**

